

Carlo Venturini, *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica*, Napoli, 2014

Il volume, dal titolo ‘*Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica*’ (Napoli, 2014, Satura Editrice, pp. 611), curato da Antonio Palma, raccoglie i principali scritti che il compianto studioso Carlo Venturini ha prodotto, nell’arco di quarant’anni, in materia di diritto delle persone, di vita sociale ed economica nella Roma repubblicana e imperiale.

Precisamente, come rileva il Curatore dell’Opera, riguardo agli studi di Venturini in tema di persone, possono individuarsi alcuni filoni principali: il primo relativo agli studi sull’adulterio, sul divorzio e sul ripudio; il secondo, concernente la condizione giuridica della donna e l’ampliamento della sua capacità; il terzo, dedicato ai fenomeni dell’acquisto della cittadinanza; il quarto, ai connessi temi della libertà e della schiavitù.

In tali filoni di indagine, Antonio Palma esalta quella capacità – propria del Maestro livornese – «di saper esporre con uno stile garbato ed un linguaggio semplice e piano argomenti assai complessi nei quali, talvolta, per i più è difficile finanche orientarsi».

Sul piano metodologico, continua sempre il Curatore, la sua ricerca è caratterizzata, da un lato, dal rifiuto di semplicistiche visioni retrospettive, dall’altro, dalla sistematica semplificazione delle questioni analizzate in virtù di una forte vocazione alla «demistificazione antienfatica di posizioni dottrinali anche consolidate».

In sostanza, «la cifra distintiva dello studioso Venturini appare risiedere nella capacità mirabile di accompagnare al rigore del metodo esegetico l’acuta consapevolezza dell’incessante dialettica tra equilibri socio-economici e mutamenti normativi, in modo da coniugare al capogrossiano valore dell’esperienza e dell’azione umana, come fattore positivo di avanzamento della storia, il suo disvelamento come fatto normativo. La prospettiva storica diventa allora vichianamente un fattore dinamico di promozione ed avanzamento della dimensione umanistica del diritto».

Seguendo, dunque, una divisione per aree tematiche, in ordine agli studi sull’adulterio, divorzio e ripudio, si impone – in primo luogo – l’importante saggio dal titolo ‘*Accusatio adulterii* e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9.7.2)’, pp. 27-76, in *SDHI* 54 (1988) 66-109, in cui l’Autore, mediante l’esegesi di una costituzione dell’imperatore Costantino del 326 (in CTh. 9.7.2), discute sul tema dell’*accusatio adulterii* e sulle ragioni sottostanti la scelta del legislatore, volta a riconoscere al solo marito della donna adultera l’*accusatio ex suspicione*, nonché a questi ed a taluni prossimi congiunti l’esperibilità dell’*accusatio iure extranei*, prevista dalla *Lex Iulia* in via sussidiaria rispetto a quella promossa *iure mariti vel patris*.

Con il saggio ‘*Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una problematica attuale*’, pp. 101-118, in *Nova Tellus* 6 (1988) 167-186, Venturini si sofferma sull’evoluzione della disciplina giuridica del ripudio in relazione sia alle relative *causae* sia all’ascrivibilità della colpa in capo agli ex coniugi. Esamina la *lex Iulia de adulteriis*

(18-16 a.C.), fino alla disciplina postcostantiniana, delineando, poi, le problematiche intorno alla nozione di matrimonio nella legislazione attuale.

L'interesse per questi temi è dimostrato anche dal saggio 'La ripudianda (*in margine a CTh. 3.16.1*)', pp. 77-100, in *BIDR* 91 (1988) 253-276 [= *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana VIII* (1988 pubbl. 1990) 343-365], dove l'A. pone l'accento sulla *lex Iulia* del 18 d.C. nella parte in cui assoggetta il marito all'*accusatio lenocinii* qualora non avesse sciolto il matrimonio, rendendo così impossibile la persecuzione dell'adultera.

Ancora, in 'Divorzio informale e *crimen adulterii* (per una riconsiderazione di D. 48.5.44[43])', pp. 119-144, in *Iura* 41 (1990) pubbl. 1993, 25-51 [= *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 4 (1992) 133-156], è commentata la regola, contenuta in D. 48.5.44, che riporta un responso del giurista Salvio Giuliano secondo cui '*adulterium sine dolo malo non committitur*'. Sotto la lente della ricerca, sono qui le formalità del divorzio previste dalla *lex Iulia de adulteriis*, e si presenta una nuova chiave di lettura del frammento. Viene, infatti, evidenziato come, attraverso una malcelata elusione normativa, la giurisprudenza severiana riconosca la validità del nuovo matrimonio, contratto senza che lo scioglimento del precedente fosse avvenuto rispettando le formalità prescritte dalla legge.

Emergono, a tal punto, due profili di rilievo: in primo luogo, il passaggio da una concezione per cui le formalità sono richieste ai soli fini di pubblicità e formalizzazione del divorzio, ad una secondo cui l'assolvimento delle stesse diventa il presupposto non per la produzione degli effetti dello scioglimento ma per la configurabilità, quali *iustae nuptiae*, dell'eventuale secondo matrimonio.

Quest'ultimo aspetto risulta, poi, ulteriormente specificato nel saggio dal titolo 'Innovazioni postclassiche in materia di *accusatio adulterii*?', pp. 195-270, in F. LUCREZI, G. MANCINI (cur.), *Crimina e delicta nel tardo antico (Atti del Seminario di Studi: Teramo, 19-20 gennaio 2001)* Milano 2003, 19-35, nel quale sono spiegate forme e ragioni della convivenza di norme vecchie e nuove in tale materia: da un lato, si perpetua l'obbligo di ripudiare l'adultera, colta in flagrante, dall'altro, tende a consolidarsi l'*accusatio ex suspicione* in costanza di matrimonio. Lo studioso mette in luce anche il 'punto d'incontro' della legislazione giustiniana, tesa a 'comporre' l'ideologia classica, orientata prevalentemente a sanzionare l'illecito commesso dall'adultera, e l'idealità cristiana, incentrata sul perdono e sulla preservazione del vincolo matrimoniale.

Dedicato al problema della misura in cui le idealità cristiane possano accogliersi nella legislazione postclassica in materia di divorzio è il contributo 'Legislazione tardo antica romana dopo Costantino in materia di *stuprum*, *adulterum* e *divortium*', pp. 335-368, in AA.VV., *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'Alto Medioevo, Spoleto, 31 marzo-5 aprile 2005*, Spoleto 2006, «Settimane di studio della Fondazione Centro italiano Studi sull'Alto Medioevo» 53, 177-221, ove si analizza in modo esaustivo la normativa emanata dall'imperatore rispetto all'insegnamento dottrinario dei Padri della Chiesa Cattolica.

L'altra tematica approfondita dal Venturini concerne la condizione giuridica della donna e il progressivo ampliarsi della sua capacità.

In particolare, con il saggio 'Note in materia di *emancipata* e di *parens manumissor*', pp. 379-406, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi* 4, Napoli 2007, 2749-2771 [= *Polis* 3

(2010) 147-158], al centro della ricerca è la qualificazione giuridica della tutela dell'emancipata facente capo al *parens manumissor*. Ivi, l'A. sottolinea il tentativo ordinamentale di salvaguardare, allo stesso tempo, sia i diritti del *parens* sia quelli dell'emancipata, inquadrando il rapporto tra emancipante ed emancipato nello schema giurisprudenziale patrono-liberto.

Una ulteriore e corposa serie di studi è dedicata al tema dell'acquisto della cittadinanza romana.

In *'Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea'*, pp. 165-194, in *BIDR* 98-99 (1995-1996 pubbl. 2000) 219-242 [= *Studi in memoria di G. Impallomeni*, Milano 1999, 445-479], sono esposte le forme giuridiche con cui si realizza, sotto l'imperatore Adriano, la politica di integrazione civica. Particolare attenzione è dedicata all'istituto dell'*anniculi causae probatio*, mediante il quale i Latini, che prendevano a moglie donne romane, *Latinae coloniariae* ovvero *Latinae*, ricevevano un figlio o una figlia di almeno un anno di vita, avrebbero potuto conseguire per sé stessi nonché per la propria *uxor* e per la prole, che ne fossero ugualmente sprovviste, l'ambita cittadinanza romana.

Con il contributo *'Virtute adipisci civitatem* (nota in margine all'orazione *pro L. Cornelio Balbo*)', pp. 421-436, in L. DESANTI, P. FERRETTI, A.D. MANFREDINI (cur.), *Per il 70° compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti da amici e dai Colleghi di Facoltà*, Milano 2009, 1459-1471, Carlo Venturini riflette sulla ciceroniana *Pro Balbo*, esaminando gli strumenti impiegati per limitare e controllare la concessione della *civitas* romana. Beneficio, quest'ultimo, riconosciuto a coloro che appartenessero a popolazioni al di fuori del territorio italico, con l'adozione di procedure formali complesse e restrittive di poteri in capo ai comandanti militari, al fine di concedere la cittadinanza a quelli che si erano distinti, in modo particolare, nell'aver collaborato alla realizzazione dei programmi di espansione territoriale romana.

Nell'articolo *'Sulla legislazione augustea in materia di manumissiones'*, pp. 3-26, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino V*, Napoli 1984, 2455-2476, l'A. approfondisce la *Lex Fufia Caninia* (2 a.C.) e quella *Aelia Sentia* (4 d.C.), quali testimonianze della crescente preoccupazione del potere politico di limitare l'ingresso nella *civitas* romana di un numero eccessivo di 'soggetti' di origine servile e di nazionalità eterogenea. Superando la visione tradizionale, che individua le ragioni ideologiche di tali disposizioni, Venturini si concentra sulle tante problematiche, ad esse relative, considerando l'interesse economico del proprietario di schiavi a conservare la *dominica potestas* e, quindi, a garantirsi la possibilità di ricavare profitto dall'attività artigianale o imprenditoriale dello schiavo prima e, successivamente, del liberto.

I temi della libertà e della schiavitù sono ancora trattati dal Maestro livornese in *'Aut liberi aut servi: una summa divisio tra adattamenti normativi e rimedi concettuali'*, pp. 437-452, in L. MONACO, O. SACCHI (cur.), *Individui e 'res publica' dall'esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della 'persona' (Atti VI Seminario internazionale sul tema «Diritto romano e attualità» Santa Maria Capua Vetere - Napoli, 26-29 ottobre 2010)*, Napoli 2013, ove è valutato il pensiero retorico diretto a rendere, prendendo atto della *lex Iunia* [Norbana], più sottile la linea di confine tra *libertas* e *servitus*. Venturini pone in luce tanto le reciproche connessioni tra il *favor libertatis* e l'esigenza di in-

cremento dei membri della *civitas*, tanto il graduale ‘oscuramento’ delle distinzioni degli effetti riguardanti le diverse tipologie di *manumissiones*.

Su tale ultimo punto, si documenta difatti l’indeterminatezza delle modalità di manomissioni idonee a concedere la *latinitas*, concludendo che gli schemi tramandatici fossero, dunque, solo quelli ampiamente utilizzati nella prassi, fondata sulla sola *voluntas domini*.

Ancora, nel saggio ‘*Libertas e dominatio* nell’opera di Sallustio e nella pubblicistica dei *populares* (osservazioni e problemi)’, pp. 481-500, in *Studi per Ermanno Graziani*, Pisa 1971, 636-658, al vaglio è la nozione di *libertas* in Sallustio, profondamente diversa dall’interpretazione degli scrittori, di parte aristocratica, che generalmente ‘associano’ la *libertas* alla *dignitas* e all’ostilità verso regimi personali, idea, quest’ultima, propriamente ciceroniana. Venturini svolge una puntuale disamina sulla pubblicistica popolare, sull’ispirazione, i modelli e le fonti di Sallustio, enfatizzando il significato della dicotomia *regnum-respublica* e *regnum-libertas*. Si valorizza, così, l’idea sallustiana di *libertas*, quale concreta partecipazione dei *cives* alla vita dello Stato garantita dalle leggi, dalle assemblee popolari e dal tribunato della plebe, e l’esigenza, pur pensata dallo stesso storico – sempre per una garanzia di un’effettiva partecipazione popolare – di rimuovere la *dominatio* violenta e subdola della povertà.

In ‘*Luxus e avaritia* nell’opera di Sallustio’ (osservazioni e problemi), pp. 501-518, in *Athenaeum* N.S. 57 [1979] 277-292, l’indagine verte sulle basi ideologiche del moralismo, motivo di fondo nella storiografia antica. Nello specifico, si osserva il collegamento, operato da Sallustio, tra il sussistere della *cupiditas*, concepita quale avido desiderio di beni e invidia sociale, nella vita degli individui all’interno della collettività e la pratica di una politica estera espansionistica e sopraffattrice di Roma. Risalta, pertanto, la prospettiva del ricambio della classe dirigente e della concordia tra i gruppi sociali, che andava, man mano, compromettendosi.

In ‘*Senatori e navi dal plebiscito Claudio alla lex Iulia repetundarum*: qualche rilievo’, pp. 421-436, in *Scritti in onore di Generoso Melillo* 3, Napoli 2009, 1459-1471, oggetto d’interpretazione è la *ratio* degli interventi normativi in campo economico, indagata, però, in modo diverso, dalle precedenti tesi dottrinali, riconducibili ad un intento ‘moralessante’ al fine di preservare le virtù della probità e della parsimonia nelle classi dirigenti. Per lo Studioso, invero, la ragione del divieto di aver una nave per i senatori ed i loro figli, con la conseguente esclusione della classe dei senatori dal commercio marittimo, era rappresentata dalla necessità di tutela degli altri operatori del settore che, non avendo lo *status* di senatore, risultavano palesemente svantaggiati nell’esercizio dell’attività; si voleva, insomma, soddisfare un’esigenza posta dal gruppo sociale emergente, cioè il futuro ordine equestre.

Seguono ulteriori scritti in tema di diritto delle persone e, più in generale, di vita sociale ed economica romana.

La monografia di Federico F. de Buján, *Contribución al estudio de la tutela testamentaria plural en derecho romano*, Dykinson ed., Madrid 1995, p. 228, pp. 145-164, viene studiata con particolare riferimento all’istituto della contutela. Venturini, con il saggio ‘*In tema di contutela*’, pp. 145-165, in *Labeo* 45 (1999) 110-123, affronta l’istituto citato, richiamando le tre ipotesi di fondo illustrate dall’autore dell’opera: il deferimento

dell'amministrazione ad un unico titolare, l'esistenza di amministrazioni distinte aventi ciascuna ad oggetto particolari beni o masse di beni e, infine, l'esercizio collegiale della tutela da parte di tutti i tutori, oppure il deferimento congiunto dell'amministrazione a due o più di essi. Si propongono, poi, ipotesi di lavoro anche sulla *vexata quaestio* della responsabilità dei non gerenti.

Nel contributo *'Ereditare ed ereditande (appunti in margine di una recente ricerca)'*, pp. 195-270, in *BIDR 100* (1987 ma pubbl. 2003) 617-670 [= *Variazioni in tema di 'tutela mulierum'*, in R. LÓPEZ-ROSA, F. DEL PINO-TOSCANO (cur.), *El derecho de familia. De Roma al derecho actual*, Huelva 2004, 803-844 (con modifiche di impostazione ed in forma ridotta)], l'A. ripercorre in modo critico tutta una serie di argomenti in tema di condizione femminile nel mondo antico. Al riguardo, egli esplora la monografia di Lucia Monaco (*Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli 2000), dove si discutono le teorie maggioritarie circa la capacità femminile in ambito successorio, valutata dall'opinione oggi più diffusa (sulla scia della rassegna dei *sui et necessarii heredes* contenuta in Gai 2.156 e dei *sui heredes* contemplati in Tit. Ulp. 22.14, 26.1, nonché di C. 6.58.14 pr.-1, del 531) come ammessa dall'antichità ed assoggettata alle restrizioni previste dalla *Lex Voconia* del 169 a.C.

In *'Bis idem exigere e corruptio servi: ipotesi particolare'*, pp. 291-320, in L. GAROFALO (cur.), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. (Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001)* 4, Padova 2003, 403-437, si commenta il celebre passo del giurista Gaio (Gai 18 *ed. prov.* D. 50.17.57): *Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur*. A tal proposito, Venturini segnala come quell'"antico" divieto di *'bis idem exigere'*, basato sulla *bona Fides* che, durante l'impero augusteo, Virgilio aveva elencato tra i principi-cardine dell'ordinamento, riflettesse il principio postclassico secondo cui la pretesa, oramai soddisfatta, impediva la proponibilità di azioni concorrenti con quella già esercitata. Potevano, diversamente, esperirsi più azioni nel caso di «concorso materiale eterogeneo», ossia in presenza di una pluralità di fatti lesivi commessi dallo stesso autore, in quanto momenti diversi riconducibili ad una medesima condotta: *Numquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur: neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam* (Ulp. 43 *ad Sab.* D. 47.1.2 pr.). Segue, poi, l'esegesi dei due frammenti inseriti nel titolo *De servo corrupto* (Ulp. 23 *ad ed.* D.11.3.11.2 e Paul 19 *ad ed.* D.11.3.12).

Con *'Note a margine dell'immagine della tutela nell'opera di Giorgio La Pira'*, pp. 321-334, in *Index 34* [2006] 147-157, Venturini rilegge gli studi di La Pira in tema di diritto delle persone, e suggerisce un complessivo riesame della materia tutelare, precisando: «In quest'ambito, le idee del La Pira, che godettero a suo tempo cospicua fortuna ma che oggi, per certi aspetti, appaiono ovviamente datate, meritano un sempre opportuno ripensamento critico ma non certo sbrigativi richiami in nota».

'Der dominus, der servus und die muliercula (anmerkungen zu D. 11.3.16), pp. 335-368, in TH. FINKENAUER (cur.), *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht* (Symposium für Hans Josef Wieling zum 70. Geburtstag), Berlin-Heidelberg 2006, 243-250, è un saggio dedicato all'esegesi di un passo di Alfeno (Alf. 2 dig., D. 11.3.16), antica testimonianza in tema di *actio servi corrupti*, che, secondo l'A., si è sviluppata dall'*actio damni*

ex lege Aquilia. Venturini esamina poi la seconda parte del testo – da alcuni ritenuta interpolata – dove si ipotizza un cumulo di azioni tra *actio servi corrupti* e *actio furti*.

Il contributo ‘*Ad alios latinos pertinet* (Gai 1.79)’, pp. 453-462, in occasione del Convegno «*Foedus’ Ius Latii’ Civitas. La romanizzazione in Italia e nelle province*» (Giornata di Studi in onore di Giorgio Luraschi dedicata dagli amici Greco siculi: Siracusa, 19 dicembre 2011), illustra e discute le vicende relative alla colonizzazione dell’età repubblicana ed alla concessione del *ius Latii*. In particolare, lo studioso affronta, con frequenti richiami ad alcune soluzioni del compianto collega Giorgio Luraschi, il problema dell’interpretazione dei passi di Gai 1.78-1.80, con puntuale attenzione per la lacuna presente in 1.79.

Con ‘*Matrimonio y divorcio: la tradición romanística frente a la actualidad*’ pp. 463-478, in *Nova Tellus* 31 (2013), le problematiche sul matrimonio e il divorzio sono rivisitate in una prospettiva storico-comparatistica.

In ‘*Afrum dicimus civem*’ (Isid. *Diff. verb.* 1.61), pp. 519-536, in occasione del «V Seminario Roma - Brasilia», dedicato al tema «*Centralização do poder e miscigenação das culturas*» (25 agosto 1988), viene dettagliatamente esaminata la politica romana nei confronti dei territori africani e la distinzione tra i *cives Afri*, capaci di recare un proprio originale contributo alla vita imperiale come alla cultura latina alla quale prendevano parte, e le sempre più emarginate popolazioni nomadi dell’entroterra, rispecchiate nell’immagine stereotipa, magari valida sotto il profilo poetico (Lucan. 4.765; Sil. It. 15.538) ma lontana ed estranea, del *vagus Afer*.

Il saggio ‘*Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi?*’, pp. 537-552, in L. AGOSTINIANI, P. DESIDERI (cur.), *Plauto testimone della società del suo tempo*, Napoli 2002, 114-127. (Relazione tenuta nella Giornata di studio svoltasi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze il 28 gennaio 1999, nell’ambito del Progetto di ricerca su «La società romana nell’età di Plauto», coordinato da P. Desideri), offre al lettore una selezione delle testimonianze del commediografo Plauto in ambito giuridico. In primo luogo, si considera l’ambivalenza plautina dei termini *lex* e *ius*. *Lex* è inteso, infatti, sia come strumento basilare della convivenza, sia come accezione in ambito contrattuale; *ius*, invece, designa, ora una condizione o prerogativa individuale, ora l’ordinamento giuridico nel suo insieme. Venturini pone quindi l’accento su determinate figure evocate da Plauto nelle sue commedie, tra le quali, l’*advocatus*, il *patronus*, l’*argentarius*, il *praetor*.

Infine, con ‘*Leges sumptuariæ*’, pp. 553-582, in *Index* 32 (2004) 355-380, Venturini recensisce la monografia di Anna Bottiglieri ‘*La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*’, Napoli, 2002, riconoscendo all’autrice soprattutto due meriti: la raccolta di un materiale ampio, disperso in fonti diverse e non uniforme, utilizzato per ricostruire provvedimenti che, se pur all’interno di un filone normativo concettualmente unitario, presentano sintomatiche divergenze; l’individuazione del collegamento delle singole leggi sul lusso con altre, coeve, operanti in campi diversi ma ad esse legate «dal comune denominatore del lusso», prendendo atto del disomogeneo carattere delle prime e delle seconde, per delimitare la loro affinità a talune norme in materia di fasto funerario e di *ambitus*.

L'indice delle fonti completa il volume.
[Giuseppe Crescenzo]